

REGIONE PIEMONTE BU10 09/03/2023

Comune di Viola (Cuneo)

DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 27/02/2023 - Approvazione Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte, in data 16/02/2023, e il Comune di Viola, in data 10/02/2023, per la realizzazione dell'intervento di Miglioramento offerta turistica invernale "FORNITURA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RISALITA A NASTRO TRASPORTATORE"

Allegato

COMUNE DI VIOLA – Provincia di Cuneo

OGGETTO: DECRETO DEL SINDACO N. 1 DEL 27/02/2023.

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Piemonte, in data 16/02/2023, e il Comune di Viola, in data 10/02/2023, per la realizzazione dell'intervento di Miglioramento offerta turistica invernale "FORNITURA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RISALITA A NASTRO TRASPORTATORE".

IL SINDACO

VISTO l'art. 34, commi 1 e 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R. n. 51/97 art. 17" e s.m.i.;

DATO ATTO che:

- il Comune di Viola ha promosso, ai sensi dell'Art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il procedimento di Accordo di programma per il "Miglioramento dell'offerta turistica invernale - fornitura in opera di nuovo impianto di risalita a nastro trasportatore", con nota prot. 5061 del 9 novembre 2022;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 dicembre 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità dell'intervento di "Miglioramento offerta turistica invernale – Fornitura in opera di nuovo impianto di risalita a nastro trasportatore presso gli impianti sciistici di Viola St. Gréé";
- con proprio decreto n. 3 in data 19/11/2022 sono stati rispettivamente nominati Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di Programma (RAP) il dr. Mario GERVASI e Responsabile dell'Intervento (RUP) il geom. Gian Marco MAESTRO;

VISTO che a seguito della prima Conferenza dei Servizi, convocata dal Sindaco del Comune di Viola con nota prot. 5061 del 09/11/2022, tenutasi in collegamento telematico in data 16 novembre 2022, il Comune di Viola ha provveduto alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 48 del 1 dicembre 2022, sezione annunci;

DATO ATTO che nel corso della seconda Conferenza, finale, indetta dal Comune di Viola con nota prot. n. 5464 del 2 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 34, comma 3, D.lgs. 267/2000, tenutasi in collegamento telematico in data 16 dicembre 2022, i convenuti hanno espresso il loro unanime consenso alla partecipazione all'Accordo di programma e alla bozza dell'Accordo di Programma in esame, condividendone le finalità e i contenuti;

VISTA la D.G.R. Piemonte n. 15-6491 del 6 febbraio 2023 e la D.C.C. n. 33 del 28 dicembre 2022 del Comune di Viola, relative entrambi

all'approvazione dello schema di modifica dell'Accordo di programma sottoscritto in data 18 marzo 2019;

PRESO ATTO che l'Accordo di Programma in argomento è stato formalmente sottoscritto tra la Regione Piemonte ed il Comune di Viola a mezzo di firme digitali apposte in data 10 febbraio 2023 dal Sindaco del Comune di Viola, geom. Danilo DONETTA e in data 16 febbraio 2023 dal Presidente della Regione Piemonte dr. Alberto CIRIO;

RICORDATO che a norma dell'articolo 8 della D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con D.P.G.R. o con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell'Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'articolo 9 dell'Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

DECRETA

1. di approvare, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma tra la Regione Piemonte ed il Comune di Viola sottoscritto a mezzo di firme digitali apposte in data 10 febbraio 2023 dal Sindaco del Comune di Viola, geom. Danilo DONETTA e in data 16 febbraio 2023 dal Presidente della Regione Piemonte dr. Alberto CIRIO e finalizzato alla "*modifica accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Viola sottoscritto il 18.3.2019 - Accordo per il miglioramento dell'offerta turistica invernale - fornitura in opera di nuovo impianto di risalita a nastro trasportatore*".

2. di far rilevare che lo stesso è composto da n. 24 articoli e dalla scheda relazione tecnica, fisica e finanziaria dell'intervento che vengono allegati sub. A) e sub B) a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;

3. di costituire a norma dell'articolo 9) dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:

– Sindaco pro-tempore del Comune di Viola o suo delegato;

– Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;

facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24 novembre 1997;

4. di demandare al Responsabile del Procedimento geom. Gian Marco MAESTRO, gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il vice Sindaco
Danilo DONETTA

Allegato sub A) al decreto sindacale N. 1 in data 27/02/2023

“Modifica accordo di programma tra la regione Piemonte e il comune di Viola sottoscritto il 18.3.2019 - accordo per il miglioramento Dell’offerta turistica invernale- fornitura in opera di nuovo impianto Di risalita a nastro trasportatore”.

PREMESSO CHE

<<omissis>>

TENUTO CONTO CHE

<<omissis>>

TUTTO CIÒ PREMESSO

<<omissis>>

CONSIDERATO

<<omissis>>

TRA

la Regione Piemonte rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, Alberto Cirio, in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. 6.2.2023 di seguito, per brevità citata come “Regione”;

il Comune di Viola rappresentato dal Sindaco Donetta Danilo, domiciliato per la carica in Viola Piazza Marconi, 2 in attuazione di quanto previsto dal D.C.C. n. 33 del 28 dicembre 2022 di seguito per brevità citato come “Comune”;

**SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA**

Articolo 1

Premesse ed allegati

Le premesse e l’Allegato 1) denominato “Scheda Intervento” formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.

La “Scheda Intervento” è compilata all’interno del sistema informativo locale regionale “Sistema Gestionale Finanziamenti”.

Articolo 2

Finalità dell’Accordo

L’Accordo ha ad oggetto la realizzazione dell’intervento di Miglioramento offerta turistica invernale – FORNITURA IN OPERA DI NUOVO IMPIANTO DI RISALITA A NASTRO TRASPORTATORE “di cui all’Allegato 1), che contiene le descrizioni sintetica dell’intervento da realizzare ed individua i soggetti attuatori, l’entità del finanziamento e il relativo costo complessivo delle iniziative, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte, lo stato di progettazione nonché le tempistiche previste per l’attivazione conclusione, collaudo e fruizione delle opere stesse

Articolo 3

Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma sono:

-la Regione Piemonte;

-il Comune di Viola;

Articolo 4

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell’Accordo di programma, è il Comune di Viola

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Mario GERVASI in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma; Soggetto beneficiario e attuatore dell'intervento è il Comune di Viola.

*Articolo 5
Definizioni*

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1);*
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;*
- per “soggetto Beneficiario, promotore e attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento” il Comune di Viola;*
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1);*
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;*
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);*
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma” (RAP), Mario Gervasi in qualità di dell'Ente designato dal Comune di Viola per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;*
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP) del Comune di Viola, Gian Marco Maestro;*
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 9.*

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

— Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 267.000,00.

— La Regione farà fronte, per l'importo di euro 240.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 48-6154 del 15 dicembre 2017.

— Il Comune di Viola farà fronte, per l'importo di euro 27.000 mediante le risorse rese disponibili sul cap.8030.4.1 del Bilancio dell'Ente.

— Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.

— Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.

— La quota con cui il Comune di Viola concorre al co-finanziamento del progetto per il Miglioramento offerta turistica invernale – “Fornitura in opera di nuovo impianto di risalita a nastro trasportatore presso gli impianti sciistici di Viola St. Gréé” risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nelle “schede intervento” allegata, la quota di co-

finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto unico di fornitura o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione della fornitura in opera di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente:

- alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Viola.

- all'avvenuto perfezionamento del procedimento per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ex art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/09 s.m.i., come da nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva del 8 febbraio 2019 prot. n. 1894

Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP;

- l'avvenuto perfezionamento del procedimento per l'individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano ex art. 5, comma 1 della L.R. n. 2/09 s.m.i., come da nota del Settore Offerta Turistica e Sportiva del 8 febbraio 2019 prot. n. 1894.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento della fornitura in opera o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto unico di fornitura in opera ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;

- l'avvenuta comunicazione di avvio all'esecuzione del contratto all'impresa affidataria;

- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;

- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 56/2017 (finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;

- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;

dovrà inoltre essere prodotta:

- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;

- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione della fornitura ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei- Turismo e Sport.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 28.11.2018 (schema approvato con la D.D. n. 463 del 23.10.2018) tra Finpiemonte S.p.A. e Settore Sport e Tempo Libero: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. CM/aca/18/12949 del 17.05.2018.

Articolo 8

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.

2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:

a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, e il Comune di Viola, quale organismo di promozione e attuazione, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;

3. il soggetto attuatore dell'intervento:

a) garantisce l'esecuzione dello stesso, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;

c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo.

d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 9

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Viola o da un suo delegato, che lo presiede, e dal Presidente della Regione Piemonte o suo delegato.

2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997 e s.m.i.

Articolo 10

Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi

succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11

Responsabile dell'intervento

Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:

- a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;*
- b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;*
- c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;*
- d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.*

Articolo 12

Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli. Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;*
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.*

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.

2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva della fornitura anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;*
- b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;*

- c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;*
- d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;*
- e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;*
- f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;*
- g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;*
- h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;*
- i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;*
- j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;*
- k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.*

3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.

4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:

- a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;*
- b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.*

5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.

6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.

7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

2. *Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.*

3. *La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi*

Articolo 15

Varianti progettuali

1. *Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.*

2. *Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art. 18.*

3. *Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.*

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. *L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2025 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.*

2. *Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.*

Articolo 18

Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione, e comunque nel rispetto

delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Art. 19

Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Art. 20

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella “Scheda Intervento” di cui all’Allegato 1a), l’approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l’applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 (“Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità”).

3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 21

Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell’Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 22

Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.

3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 25

Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Viola che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs. 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs. 82/2005).

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Regione Piemonte

Comune di Viola

*Allegati al presente Accordo:
Scheda intervento”*